

# Riforma, le norme entrano in vigore con effetto a catena

L'applicazione degli articoli già operativi fa da traino a disposizioni «sospese»

**Stefano A. Cerrato**

Solo un piccolo gruppo di articoli del nuovo Codice della crisi è in vigore dal 16 marzo (per l'elenco si veda il Sole24ore del 18 marzo scorso) mentre tutte le altre norme avranno effetto dal 15 agosto 2020 così da consentire a professionisti ed imprese di familiarizzare con una disciplina concorsuale fortemente innovata.

Ma è davvero così? Alcune parti del nuovo Codice potrebbero infatti essere già oggi implicitamente "in vigore" poiché tirate in ballo dagli articoli già operativi.

Ne è un esempio l'obbligo di adottare assetti adeguati a rilevare la "crisi". Il nuovo articolo 2086 del Codice civile, introdotto dal Dlgs 14/2019, prevede che dal 16 marzo tutte le società si dotino di assetti organizzativi adeguati «alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e alla perdita della continuità aziendale». Si tratta di un concetto che non esiste nell'ordinamento vigente (l'articolo 160 della legge fallimentare si limita statuire che la crisi include lo stato di insolvenza) mentre il nuovo Codice ne offre una definizione articolata (articolo 2, lettera a) e ne elenca anche alcuni indicatori (articolo 13). Sembra quindi ragionevole che l'imprenditore faccia già oggi riferimento a questa definizione e a questi criteri, per quanto possibile. Un giudice potrebbe inoltre applicarli durante il periodo di vacatio ritenendoli adeguati a certificare la situazione di crisi.

Ma non solo. Sempre l'articolo 2086 impone all'imprenditore in

crisi di attivarsi «tempestivamente» con «uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale». E quali sono? Dal 15 agosto 2020, la procedura di composizione innanzi all'Ocri, che oggi però non esiste. Respingendo l'idea che l'articolo 2086 sia una specie di "visconte dimezzato", che pone un obbligo di rilevazione della crisi senza però prevedere strumenti di reazione, si può ricorrere a una delle norme non ancora in vigore, cioè l'articolo 24, che qualifica «tempestiva» l'iniziativa del debitore che avvii una qualsiasi «procedura», quindi (oggi) il concordato o forse anche il fallimento in proprio, sebbene non siano a stretto rigore, procedure che consentono il «recupero della continuità aziendale».

L'articolo 2086 si riferisce inoltre solo agli imprenditori collettivi, mentre gli articoli 3 e 12 estendono le stesse regole anche alle imprese individuali. In assenza di una giustificazione per questa disparità di trattamento bisognerebbe chiedersi se queste ultime norme non siano già applicabili rendendo quindi tutti gli imprenditori indistintamente destinatari degli obblighi di assetti e di reazione alla crisi.

C'è, infine, il ruolo del collegio sindacale. L'articolo 14 imporrà (dal 15 agosto 2020) di «verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente... se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato». Ma questo obbligo non è in qualche modo già ricompreso nel dovere di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (articolo 2403 del Codice civile)?

Anche qui la nuova disposizione potrebbe essere già in parte implicitamente applicabile, con tutte le conseguenze del caso.

"Il sole-24 ore",  
13 maggio 2019, pg. 19